



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale
per le Politiche attive e passive del lavoro**

Prot. 40/26120 del 25/07/2013

Agli indirizzi in allegato

OGGETTO: Applicazione delle agevolazioni contributive e assicurative riconoscibili ex art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) a favore dei datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assumano determinate categorie di lavoratori socialmente svantaggiati.

1 Tipologia dei benefici disposti dall'art. 4, commi da 8 a 11 della legge n. 92/2012 a favore dei datori di lavoro che assumano, dal 2013, determinate categorie di lavoratori socialmente svantaggiati.

L'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai commi da 8 a 11, prevede specifiche agevolazioni a favore di quei datori di lavoro che, con decorrenza 1° gennaio 2013, assumano talune categorie di lavoratori subordinati.

I relativi benefici consistono nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, in relazione ad assunzioni, con contratto di lavoro subordinato, a partire dal 2013, delle previste categorie. La durata di tali agevolazioni varia, a seconda della tipologia di contratto di lavoro:

- nel caso di assunzione con rapporto a tempo determinato, anche in somministrazione, il beneficio spetta per 12 mesi (comma 8);

- qualora il rapporto di lavoro, originariamente stipulato a tempo determinato, venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione al 50% della contribuzione previdenziale viene prorogata sino al diciottesimo mese dalla data dell'iniziale assunzione (comma 9);
- qualora infine l'assunzione sia a tempo indeterminato, la durata del beneficio contributivo è pari a 18 mesi dalla data dell'assunzione (comma 10).

1.1 Applicabilità delle agevolazioni anche in relazione ai premi assicurativi dovuti all'Inail.

Sulla base di un conforme parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e del Ministero dell'Economia e della Finanze, si ritiene che i benefici in questione siano riferibili non soltanto ai contributi sociali dovuti all'Inps, bensì anche ai premi assicurativi dovuti all'Inail.

1.2 Applicabilità dei principi in materia di incentivi all'assunzione contenuti nei commi 12, 13 e 15 del medesimo art. 4 L. 92/2012.

In virtù della portata generale, nonché in considerazione della collocazione sistematica, appare scontata l'applicabilità al beneficio in oggetto dei principi disposti dai successivi commi 12, 13 e 15 del medesimo art. 4, L.92/2012, espressamente dettati al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione.

2 Requisiti soggettivi dei lavoratori socialmente svantaggiati la cui assunzione determina le agevolazioni contributive e assicurative connesse:

Le lavoratrici e i lavoratori subordinati delle quali dette disposizioni agevolatrici intendono incrementare l'occupazione sono, fondamentalmente, riconducibili a categorie, in larga parte mutate dalle categorie di lavoratori svantaggiati, previste dall'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (CE) 800/2008 come categorie di lavoratori in relazione ai quali gli Stati Membri possono prevedere

incentivi alle assunzioni senza ricadere nell'obbligo di notifica del regime di aiuto imposto dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

2.1 Lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi.

Il comma 8 si riferisce, in primo luogo ai “lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi”. In tal modo, la norma citata richiama la specifica categoria di lavoratori svantaggiati – di cui all’art. 2, n. 18, lett. c), del Regolamento (CE) n. 800/2008 – costituita dai “lavoratori che hanno superato i 50 anni di età”, aggiungendo tuttavia il requisito della durata non inferiore a dodici mesi della disoccupazione.

Nel riferirsi alla nozione di disoccupazione il legislatore richiama la disciplina della disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181: il lavoratore dovrà pertanto essere un disoccupato registrato presso il servizio competente (cioè il centro per l’impiego competente per domicilio) e la durata della disoccupazione deve essere superiore a 12 mesi, in base alle regole fissate dagli articoli 2 e 4 del citato decreto legislativo.

2.2 Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento.

Il successivo comma 11 dell’art. 4 L. 92/2012 inserisce ulteriori categorie di lavoratrici la cui assunzione viene agevolata. La citata disposizione afferma infatti che le previste agevolazioni “*si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree di cui all’articolo 2, n. 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con Decreto del*

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti".

2.2.1 Nozione di soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito" da almeno sei mesi.

Viene quindi in rilievo, in primo luogo, la nozione di soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito" da almeno sei mesi. Al riguardo si ricorda che questo Ministero, in attuazione di un'altra norma che pure si riferiva a tale nozione – l'art. 20, comma 5-ter del D. Lgs. 276/2003 – con D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013) ha avuto modo di precisare che tale locuzione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che "negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione".

Il citato decreto ministeriale reca implicitamente l'indicazione per cui la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo): i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi sono pertanto considerati non "regolarmente retribuiti" e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito; analogamente è da dirsi per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/1986).

Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. L'accertamento del requisito prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto la condizione di "priva di impiego regolarmente retribuito" non richiede la previa registrazione della donna presso il centro per l'impiego.

2.2.2 Requisito della residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea.

Con riferimento al secondo dei requisiti, quello della residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, si ritiene che la norma faccia riferimento alle regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese.

Per il periodo 2007-2013, tale carta è stata definita con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 (consultabile sul sito internet del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, all'indirizzo http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp), recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008 (in G.U. n. 93 del 19 aprile 2008 – S. o. n. 99) .

2.2.3 Requisito della assunzione in aree di cui all'articolo 2, n. 18), lettera e), del Regolamento (CE) 800/2008, annualmente individuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In alternativa al requisito di cui al punto 2.2.2, è previsto che l'incentivo si applichi per le donne, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in relazione ad impieghi nelle "aree" di cui all'articolo 2, n. 18), lettera e), del Regolamento (CE) 800/2008.

Si fa riferimento da una parte a settori, dall'altra parte a specifiche professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

Al riguardo, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 16 aprile 2013 (attualmente in corso di registrazione) è stato stabilito che all'individuazione di tali settori e professioni si provvede, per l'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, "con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze"; sono attualmente in fase di definizione i decreti relativi agli anni 2013 e 2014.

2.3 *Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.*

Ulteriore categoria di lavoratrici per l'assunzione delle quali compete l'incentivo è quello delle "donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti".

Al riguardo va richiamato quanto già illustrato al punto 2.2.1 in merito alla nozione di "impiego regolarmente retribuito" alla base del D.M. 20 marzo 2013. Coerentemente a quanto già affermato, occorrerà pertanto considerare il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro

di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro; anche in questo caso si prescinde dalla registrazione presso il centro per l'impiego.

3 Requisiti oggettivi.

A norma del comma 11 della citata disposizione, "le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008".

Tale riferimento costituisce condizione di legittimità della disciplina in questione in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, rendendo dunque il regime compatibile con la citata disciplina e valendo pertanto ad escludere la necessità di una notifica del regime stesso ai sensi dell'articolo 108 (già 88) del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Il richiamo vale pertanto ad introdurre, nella regolazione del beneficio in questione, di una serie di condizioni previste dal citato regolamento, ed in particolare dagli articoli 40 e seguenti.

Dato che le definizioni adottate in merito alle condizioni soggettive dei lavoratori la cui assunzione sia agevolata sono sicuramente tali da essere ricomprese nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, punto 18), del Regolamento (CE) n. 800/2008, e l'intensità di aiuto è inferiore a quella massima consentita dall'articolo 40 del medesimo Regolamento, l'inciso vale ad introdurre l'ulteriore elemento dell'incremento netto del numero di lavoratori dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; come affermato dal citato articolo, il requisito dell'incremento occupazionale netto non è necessario qualora il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

In fine, serve notare che il riferimento alla disciplina in materia di aiuti di stato vale a limitare l'ambito di applicazione dell'incentivo ai soli datori di lavoro che

esercitano attività economica, nell'ambito di un determinato mercato, indipendentemente dallo scopo di lucro e/o dall'organizzazione aziendale. Risultano pertanto esclusi dal campo di applicazione dell'incentivo i datori di lavoro domestico.

Firmato

Dr. Salvatore Pirrone

RMG